

Come procedere, per ottenere l'autorizzazione per la proiezione pubblica di film?

Una guida in 6 passi:

1. Individuare qual è il distributore del film titolare dei diritti per la proiezione pubblica in Svizzera. Se si conosce il nome del distributore di film, passare al punto 3.
2. Se non si conosce il distributore del film, accedere al sito www.filmdistribution.ch e selezionare la rubrica «Release Schedule Details» e immettere lì il titolo del film. Il programma mostra in sequenza il titolo, il distributore di film (Th. Distr.) e, per i film più recenti, le date di lancio del film nelle sale cinematografiche, divise per regioni linguistiche della Svizzera. Annotare il nome del distributore di film e alla voce «Th. Distr.» cliccare sul pulsante «i». A questo punto viene fornita una lista di tutti i membri di filmdistribuzione svizzera (fds) con indirizzi e numeri di telefono.

Attenzione: sul sito www.filmdistribution.ch sono registrati soprattutto i film per il cinema più recenti (a partire dal 1995). Se non si riesce a trovare un film su www.filmdistribution.ch non significa che non sia necessario acquisire i diritti per la proiezione dello stesso. La proiezione pubblica è vietata se non c'è la dichiarazione dei diritti.

3. Mettersi in contatto con il distributore di film e indicare:
 - a. Titolo del film
 - b. Luogo o data della proiezione pubblica
 - c. Tipo di manifestazione (Open-Air, festa aziendale, centro giovanile...)
 - d. Come si mostrerà il film? (digitale, DVD, Blu-ray, altro ...)
 - e. Numero di posti a sedere e in piedi
 - f. Importo del biglietto d'ingresso
 - g. Dati di contatto dell'organizzatore
(Numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail; indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione della copia del film)

Con queste informazioni il distributore di film è in grado di preparare un'offerta (indicazione del prezzo).

4. Comunicazione della proiezione pubblica del film alla Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA), Bellariastrasse 82, Casella postale 782, 8038 Zurigo (www.suisa.ch). L'uso della colonna sonora non può essere conteggiato con il distributore di film, ma deve essere concordato obbligatoriamente con la SUISA.
5. Comunicazione della manifestazione al comune / alla polizia preposta / all'ufficio fiscale per i biglietti, in funzione del luogo e della dimensione della manifestazione.
6. La proiezione del film può avvenire unicamente se il distributore di film ha fornito precedentemente in forma scritta la conferma della proiezione pubblica. La pubblicità per la proiezione dovrà essere fatta solamente in seguito. Il possesso del film come download o su supporti audiovisivi (DVD, Blu-ray, ...) non autorizza la proiezione pubblica del contenuto. L'associazione filmdistribuzione svizzera non può autorizzare alcuna proiezione pubblica di film.

Altre domande? Altre risposte sull'argomento sono disponibili sul sito www.filmdistribution.ch